

SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT PREMIER PER CONSIP, SECONDA  
EDIZIONE.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>  | <b>1</b>  |
| <b>PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT PREMIER PER</b>           |           |
| <b>CONSIP, SECONDA EDIZIONE.</b>  | <b>1</b>  |
| <b>SOMMARIO</b>   | <b>2</b>  |
| <b>TRA</b>  | <b>4</b>  |
| <b>E</b>  | <b>4</b>  |
| <b>PREMESSO CHE</b>   | <b>4</b>  |
| <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE</b>   |           |
| <b>DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>    | <b>7</b>  |
| <b>ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE</b>                                       | <b>7</b>  |
| <b>ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI</b>                | <b>8</b>  |
| <b>ARTICOLO 7 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE</b>                         | <b>11</b> |
| <b>ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>                  | <b>12</b> |
| <b>ARTICOLO 11 - PENALI</b>   | <b>13</b> |
| <b>ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>  | <b>18</b> |
| <b>ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>                               | <b>19</b> |
| <b>ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>                                 | <b>24</b> |
| <b>ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE</b>                  | <b>25</b> |
| <b>ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE</b>   | <b>26</b> |
| <b>ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>      | <b>26</b> |
| <b>ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA</b>                                      | <b>27</b> |
| <b>ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE</b>  | <b>29</b> |
| <b>ARTICOLO 24 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE</b>                    | <b>31</b> |
| <b>ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b> | <b>31</b> |
| <b>ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO</b>   | <b>31</b> |
| <b>ARTICOLO 27 CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA</b>     |           |
| <b>CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012</b>              | <b>31</b> |
| <b>ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>                       | <b>32</b> |
| <b>ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO</b>   | <b>32</b> |
| <b>ARTICOLO 30 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>                                   | <b>33</b> |
| <b>ARTICOLO 31 – TITOLARITÀ E LICENZA</b>                                     | <b>33</b> |

Classificazione del documento: Consip Confidential

---



## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., con sede legale in Roma Via Isonzo, 19/e, 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 878407, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 05359681003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 05/07/2017 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Isonzo ,19/e - 00198 Roma (di seguito per brevità anche "**Committente**")

### E

la **Microsoft S.r.l.**, con sede legale in Viale Pasubio 21 – 20154 – Milano iscritta al registro delle imprese di Milano con numero 08106710158, coincidente con la partita IVA e codice fiscale, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

### PREMESSO CHE

- a) Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 86792610C2
- f) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "3" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "8" - Patto di integrità" – Allegato 6- Fatturazione elettronica definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- g) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito
- h) per la Committente si intende Consip S.p.A.;
  - i) ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

## CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Le premesse di sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - b. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs.;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dal patto di integrità;
  - i. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa;
  - j. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - k. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - l. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. E' designato quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Isabella Rapisarda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, d.lgs. 50/2016, il Dott. \_\_\_\_\_  
L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Committente stipula con l'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:

### **Supporto Microsoft Premier**

i. n. 11 giornate di «**Supporto Reattivo**» (a canone) che garantisca la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident), erogato da remoto attraverso il centro di supporto Microsoft, disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;

ii. n. 97 giornate di «**Supporto Proattivo**» (a canone) che agevoli il ritorno degli investimenti (*best practices* e formazione del personale tecnico specialistico in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft); il servizio così qualificato verrà erogato da personale Microsoft *on site*.

iii. n. 45 giornate di «**Service delivery management**» (**TAM**) (a canone) che garantisca il coordinamento del personale tecnico con il fornitore Microsoft al fine di gestire ed indirizzare correttamente l'escalation delle chiamate di supporto Reattivo, pianificare ed ingaggiare le corrette figure professionali Microsoft per ciascun intervento, verificare e misurare con report periodici l'impiego dei supporti Reattivo e Proattivo.

iv. n. 50 giornate di DSE «**Dedicated On Site Support**», (a consumo), erogazione di 50 giornate di servizi di tipo specialistico di tipo dedicate a revisione e controllo delle infrastrutture con lo scopo di individuare eventuali punti di criticità e di definire le strategie di ottimizzazione; revisione dei processi nella gestione operativa nell'ambito della pianificazione strategica di progetti che richiedono alto livello di competenza tecnica sulla piattaforma Microsoft; consulenza e assistenza nella pianificazione dei progetti ed aggiornamento tecnologico, al fine di migliorare la conoscenza nell'utilizzo dei prodotti e per ridurre le probabilità di malfunzionamento delle soluzioni progettate.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

3. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi.

### **ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare del 36° (trentaseiesimo) mese decorrente dalla **data di avvio del servizio, come indicato all'art. 6, comma 1**. Il contratto sarà tuttavia vincolante al momento della stipula.
2. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti da remoto e/o presso la sede, di Consip sita in Roma via Isonzo 19/E o altra diversa sede indicata dalla Committente.
2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

#### **ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all'art. 2 al momento della stipula o, improrogabilmente, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto. Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del 36° esimo mese dalla "Data di avvio servizi".  
L'avvio dell'esecuzione della prestazione contrattuale corrisponderà alla **data di avvio del servizio**, pena l'applicazione di cui all'articolo rubricato "Penali".
2. Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente contratto, il Fornitore fornirà alla Committente, per sua approvazione, il *Piano operativo*, contenente, ove previsti, i termini relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL).

Classificazione del documento: Consip Confidential

---



3. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Committente sui termini proposti nel *Piano operativo*, i termini previsti nel piano approvato debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

#### **ARTICOLO 7 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E VERIFICHE DI CONFORMITA'**

1. Relativamente al servizio "**Supporto Premier**", CONSIP effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità, con cadenza indicata nel comma 10 del presente articolo, delle prestazioni contrattuali volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale e, in caso di esito positivo, l'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tali verifiche constateranno il rispetto dei livelli di servizio previsti per il "Supporto Microsoft Premier" come di seguito dettagliato.
2. Il servizio "**Supporto Reattivo**" di cui al precedente art. 2, comma 1, punto i), sarà erogato mediante chiamata diretta al numero telefonico riservato al supporto Premier (0238.591.422) o elettronicamente tramite il sito web Premier Online da parte delle persone di riferimento designate da CONSIP e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. L'Impresa si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti tempi di presa in carico in relazione ad i livelli di severità definiti:
  - a) per il livello di **Severità 1**, entro **1 ora** lavorativa;
  - b) per il livello di **Severità A**, entro **1 ora** lavorativa;
  - c) per il livello di **Severità B**, entro **2 ore** lavorative;
  - d) per il livello di **Severità C**, entro **4 ore** lavorative.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, CONSIP applicherà le penali previste al successivo articolo 11, ferma restando la facoltà di risolvere il presente contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

3. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A l'Impresa si impegna a fornire a CONSIP la massima collaborazione per la gestione dei processi di risoluzione dei problemi. Il Fornitore avrà cura di portare la problematica all'attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, anche al fine di mantenere il massimo livello di attenzione. CONSIP, per sua parte, avrà cura di individuare appropriate e idonee risorse interne che collaborino con l'Impresa anche al di fuori del normale orario lavorativo, anche al fine di fornire accesso ai dati e/o informazioni necessarie.
4. Il servizio «**Supporto Proattivo**» di cui al precedente art. 2, comma 1, punto ii), sarà svolto, di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L'Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.

Classificazione del documento: Consip Confidential

5. Il servizio **«Service delivery management» (TAM)** di cui al precedente art. 2, comma 1, punto iii), verrà erogato al fine di redigere il Piano delle attività e provvedere al coordinamento delle risorse Microsoft nella gestione delle relazioni con CONSIP in riferimento alla erogazione del Servizio. Il servizio avrà ad oggetto anche il monitoraggio e la gestione delle chiamate di supporto reattivo di cui al **comma 3** del presente articolo (*escalation management*). Rientra altresì nell'ambito del presente servizio l'invio del "Consuntivo Attività". Sarà cura del "TAM" inviare comunicazione, entro tre giorni dalla richiesta effettuata dall'Amministrazione interessata, circa le date nelle quali saranno effettuate le attività richieste in relazione ai servizi di Supporto Premier specificati nell'art. 2, comma 1, punti i), ii) e iv).
  6. Per quanto attiene al **"Servizio «DSE»" (Dedicated Support Engineering)** di cui al precedente art.2, comma 1, punto iv), sarà svolto, di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L'Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.
  7. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio Premier **"Supporto Proattivo"** ed il **"Servizio «DSE»" (Dedicated Support Engineering)** – di cui al precedente art. 2, comma 1, punto ii) e iv) previa richiesta di CONSIP. CONSIP attiverà il servizio di cui sopra indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale richiesta, mediante apposita comunicazione all'Impresa, la quale procederà all'erogazione del servizio entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di CONSIP, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 11, comma 6 di cui al presente Contratto.
  8. Al termine di ogni attività cui all' art. 2, comma 1, punti i, ii, iv, entro cinque (5) giorni dalla chiusura delle stesse, l'Impresa dovrà consegnare a CONSIP un "Rapporto attività" contenente la data in cui è stata eseguita l'attività e la descrizione delle attività svolte.
  9. L'Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del "Consuntivo Attività" in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iv). Tale "Consuntivo Attività" mensile dovrà essere approvato da CONSIP entro 10 (dieci giorni) lavorativi dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo o inviato via e-mail alla Committente.
  10. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili ("Consuntivo Attività") prodotti nel semestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punti i), ii), iv) entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del semestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.
  11. CONSIP procederà a valutare il "Consuntivo Attività" prodotto nel semestre di competenza e in caso di esito positivo, qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, provvederà a sottoscriverlo. La sottoscrizione verrà considerata quale "Data di accettazione dei Servizi erogati".
  12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo CONSIP, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e
- Classificazione del documento: Consip Confidential
-

riprenderà ex novo nel momento in cui CONSIP riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all' art. 11, comma 12.

13. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da CONSIP in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio.
14. Nell'ipotesi in cui l'Impresa abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la stessa verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato "Penali". Tutti gli oneri che CONSIP dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
15. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, CONSIP, ferma restando l'applicazione delle penali all'uopo previste, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 23, "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
16. CONSIP, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 9 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Committente e dell'Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

#### **ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte di Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi).

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### ARTICOLO 11 - PENALI

1. Si precisa che l'importo delle penali contenute nel presente articolo è stato calcolato tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. **Per ogni giorno** di ritardo **nell'attivazione del servizio Premier** di cui al precedente art. 2, comma 1, Consip si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei servizi a canone.
3. Il Fornitore prende atto che, **per ogni ora** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla **presa in carico dei problemi identificati con livello di Severità 1 ed A**, Consip applicherà una penale pari allo **0,7 (zero sette)** per mille dell'importo dei servizi a canone.
4. **Per ogni ora** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei **problemi di Severità B**, Consip applicherà una penale pari allo **0,5 (zero cinque)** per mille dell'importo dei servizi a canone.
5. **Per ogni ora** di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente contratto all'art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di **Severità C**, Consip applicherà una penale pari allo **0,4 (zero quattro)** per mille dell'importo dei servizi a canone. **Per ogni giorno** di ritardo rispetto alle **date di intervento concordate e pianificate con il servizio «Service delivery management» (TAM)»,** del servizio Premier, Consip applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei servizi a canone.
6. **Per ogni giorno** di ritardo rispetto alle date concordate per la consegna del documento **“Consuntivo Attività”** per il servizio Premier, Consip applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei servizi a canone.
7. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini di consegna del **“Piano Operativo”**, Consip applicherà una penale pari allo **0,3 (zero tre)** per mille dell'importo dei servizi a canone.
8. Il Fornitore prende atto che, in caso di **interruzione della verifica di conformità** sui servizi Supporto Premier per cause imputabili al Fornitore, Consip applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei servizi a canone.

Classificazione del documento: Consip Confidential

9. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art.9, **Personale impiegato dal fornitore**, la Committente applicherà la penale *una tantum* pari al **1 per mille (un per mille)** dell'importo dei servizi a canone.

Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

10. Nel caso in cui, come previsto all'articolo all'articolo 16, comma 8, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 24 "condizione particolare di risoluzione".
11. Nel caso in cui, come previsto all'articolo all'articolo 16, comma 8, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 12 comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 24 "condizione particolare di risoluzione".
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
13. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
14. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ.,

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

#### **Articolo 12 - CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all'art. 2 COMMA 1, pari a € \_\_\_\_\_ = (/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € = (/00), è così suddiviso:

- a) **contributo di attivazione** pari al 20% del importo totale del servizio di cui all' art. 2 comma 1 lett. i), ii), iii) pari a € \_\_\_\_\_,00= (/00).  
Tale contributo di attivazione sarà corrisposto solo a seguito della verifica positiva di conformità dei seguenti adempimenti da parte del Fornitore:

- i. Comunicazione delle user id per l'accesso al servizio
- ii. Comunicazione del referente del Fornitore che sarà il responsabile dell'esecuzione del contratto.
- iii. Comunicazione del numero telefonico da contattare per le richieste di apertura degli "incident".

- b) **canone semestrale posticipato** relativo ai servizi di cui all' art. 2 comma 1 lett. i), ii), iii) pari a € \_\_\_\_\_ = (/00);

- c) corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di supporto specialistico a consumo di cui all'art. 2, comma 1, punto iv) , è pari a € \_\_\_\_\_ = (/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € \_\_\_\_\_ = (/00).  
L'importo relativo al servizio di cui alla precedente lettera c), verrà corrisposto in quote semestrali posticipate sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati durante il semestre.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

### ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12, l'Impresa potrà emettere fattura a seguito della verifica di conformità positiva dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 1, punti i),ii),iii) e iv) e comunque:
  - a) per il **contributo di attivazione** di cui al precedente articolo 12, comma 1, lett. a) l'impresa dovrà emettere fattura a seguito della verifica positiva di conformità da parte della Committente dei relativi adempimenti indicati all'art. 12, comma 1 lett. a);
  - b) per i **canoni di cui all'art. 12, comma 1, lett. b)** l'Impresa dovrà emettere fatture semestrali posticipate a seguito di verifica di conformità dei relativi servizi;
  - c) con riferimento al **servizio di supporto specialistico a consumo** di cui all'art.2 comma 1 lett. iv), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del semestre di riferimento esclusivamente sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati nel periodo di riferimento (semestre), in corrispondenza alla relativa "Data di accettazione del servizio".
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un

Classificazione del documento: Consip Confidential

---



inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), dovranno essere prodotte unitamente ai relativi verbali positivi di verifica di conformità
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a \_\_\_\_\_ e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 86792610C2. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato 6 al presente Contratto.
8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D.Lgs 231/2002 e smi.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Il conto corrente dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in ragione della peculiare modalità di corresponsione del corrispettivo..

#### **ARTICOLO 14 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
- 3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
- 5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

3. Le finalità del trattamento sono supporto per la continuità operativa, lo sviluppo, la gestione e il controllo delle infrastrutture Consip.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) ; dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc... dipendenti e collaboratori;
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive di ,tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 11 e diffiderà lo

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

stesso a far adottar al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

9. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
10. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
11. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
12. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 11 e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
14. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
15. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
16. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
17. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
20. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

22. In ragione dell'oggetto del contratto e dei servizi connessi, il Fornitore dovrà garantire che i servizi, ivi inclusi quelli di assistenza e manutenzione (anche da remoto), verranno resi nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR).

Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per l'espletamento dei servizi abbiano sede nell'UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Qualora l'espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

23. Nel caso in cui all'esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Committente, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

Classificazione del documento: Consip Confidential

---



collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di Fix e/o di Materiali forniti dallo stesso Fornitore con i Servizi oggetto del presente contratto che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne Consip da ogni rivendicazione da parte di Terzi titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti i Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di risarcire gli eventuali danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip liquidati in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso).
3. Ciascuna parte si impegna a informare prontamente per iscritto l'altra delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Fatte salve le prescrizioni di legge, le parti possono concordare di avvalersi di una difesa congiunta.
5. Qualora Consip abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore si impegna a: (1) ottenere per Consip il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando a Consip stessa di interrompere l'utilizzo della versione precedente; ed in tal caso, Consip sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per il Fornitore dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, il Fornitore potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso di Consip (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati da Consip) per il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Fatto salvo il risarcimento del danno il Fornitore comunicherà tale evenienza a Consip e rimborserà gli eventuali importi pagati da Consip per i diritti associati al Fix e/o al Materiale forniti con i Servizi.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei fix e dei materiali dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
7. Le obbligazioni del Fornitore stabilite nei commi precedenti non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata sull'utilizzo da parte di Consip di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori le

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

condizioni oppure utilizzo da parte di Consip di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con I Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla stessa Consip di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi. La Società dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 19 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE**

1. L'impresa comunicherà al referente tecnico di Consip a mezzo posta elettronica l'eventuale utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da Consip medesima, necessari per svolgere le attività richieste. È facoltà di Consip sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune ed autorizzarne o meno l'uso.
2. L'Impresa garantisce che tutti i prodotti software utilizzati dalla stessa impresa per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle proprie apparecchiature (cd. embedded) prevedono l'adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire la diffusione di virus.
3. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui al precedente comma 2 nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

#### **ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

## **ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 22 - RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
  - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - e) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
  - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
  - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - k) nei casi di cui ai seguenti articoli: Luogo di erogazione dei servizi, "Penali", "servizio di supporto specialistico e verifiche di conformità", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software",

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

“Condizione particolare di risoluzione”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Codice etico Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 24 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

#### **ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 26 – SUBAPPALTO**

1. Non è previsto subappalto.

#### **ARTICOLO 27 CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E**

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

## **DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla Committente consultabili sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Committente.
2. Il Fornitore per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, abbia dalla Committente; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla amministrazione contraente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla amministrazione contraente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

## **ARTICOLO 29 - FORO ESCLUSIVO**

Classificazione del documento: Consip Confidential

---



1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 30 - Clausola Best Customer**

1. L'Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall'Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

#### **ARTICOLO 31 – TITOLARITÀ E LICENZA**

1. Le parti convengono che tutti i "Lavori pre-esistenti" rimarranno di esclusiva proprietà della parte che li fornisce. Per "Lavoro pre-esistente" si devono intendere i codici di computer o i materiali (diversi dai prodotti e dai FIX) sviluppati o altrimenti ottenuti indipendentemente dall'attività svolta da una delle Parti in relazione al contratto di servizi tra Consip e il Fornitore.
2. Durante l'esecuzione dei servizi, ciascuna parte concederà all'altra una Licenza temporanea e non esclusiva per utilizzare, riprodurre e modificare qualsiasi suo lavoro pre-esistente fornito all'altra parte al solo fine di eseguire i servizi stessi.
3. Fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti, il Fornitore, ricevuto l'intero corrispettivo del contratto, concederà a Consip una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita per utilizzare, riprodurre e modificare (se applicabile) il lavoro pre-esistente del Fornitore nella forma in cui viene consegnato a Consip come parte dei Service deliverable ed esclusivamente per l'attività interna di Consip.
4. La licenza perpetua relativa al lavoro pre-esistente del Fornitore, che lo stesso lascia ad Consip alla conclusione dell'esecuzione dei servizi, è subordinata al rispetto da parte di Consip delle allegate condizioni generali di erogazione dei servizi.
5. Tutti i diritti sui materiali sviluppati dal Fornitore (compreso il codice software) e forniti a Consip in relazione ai Servizi ("Materiali"), restano di proprietà del Fornitore tranne che nella misura in cui tali Materiali costituiscano "Lavoro Pre-esistente" di Consip. A seguito dell'integrale pagamento, il Fornitore concede a Consip una Licenza non esclusiva, perpetua e gratuita, di utilizzare, riprodurre e modificare i "Materiali" esclusivamente per l'operatività interna di Consip e senza alcun obbligo di pagamento di royalty. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati.
6. Microsoft concede a Consip un diritto non esclusivo e gratuito di utilizzare e modificare il codice software fornito dal Fornitore, ai fini di illustrare ("Codice Campione"), di riprodurre e distribuire il Codice Campione in forma di codice oggetto, a condizione che Consip si impegni: (i) a non utilizzare il nome, il Logo e i marchi della Società per commercializzare il suo prodotto software nel quale sia contenuto il Codice Campione; (ii) a includere una valida

Classificazione del documento: Consip Confidential

---

comunicazione di copyright nel suo prodotto software nel quale sia contenuto il Codice Campione; e (iii) a indennizzare, manlevare, e difendere il Fornitore e i suoi fornitori da ogni reclamo e azione, incluse le spese legali, che derivino dall'utilizzo o dalla distribuzione non autorizzati del Codice Campione.

7. Consip è l'unica responsabile dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft che installa o utilizza con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Microsoft non è parte interessata e non è vincolata dalle condizioni che disciplinano l'utilizzo da parte della Società dei prodotti software o della tecnologia non Microsoft.

Qualora Consip installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix o il Materiale Fornito con i Servizi, gestirà e controllerà l'installazione e utilizzerà tali prodotti software o tecnologia nei Prodotti, nei Fix e nel Materiale Fornito con i Servizi eseguendo tutte le operazioni necessarie per proprio conto. Microsoft non eseguirà né creerà copie di tali prodotti software o tecnologia non Microsoft al di fuori dell'ambito della relazione commerciale con la Società.

Qualora Consip installi o utilizzi prodotti software o tecnologia non Microsoft con i Prodotti, i Fix e il Materiale Fornito con i Servizi, non dovrà farlo in alcun modo che possa assoggettare la proprietà intellettuale o la tecnologia di Microsoft a obbligazioni diverse da quelle incluse nel presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "oggetto", art. 4 "Durata contrattuale", art. 5 "Luogo di erogazione dei Servizi", art. 6 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi", art. 9 "Personale impiegato dal Fornitore", art. 10 "Inadempienze contributive e retributive", art. 11 "Penali", art. 12 "Corrispettivo", art. 13 "Fatturazione e pagamento", art. 15 "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", art. 16 "Trattamento dati personali", art. 17 "Obblighi di riservatezza", art. 20 "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", art. 21 "Garanzia definitiva", art. 22 "Recesso", art. 23 "Risoluzione", art. 24 "Condizione particolare di risoluzione", art. 25 "Divieto

Classificazione del documento: Consip Confidential

di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 27 “ Codice ETICO, Piano triennale per la Corruzione ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 29 “Foro esclusivo”, art. 30 “Clausola Best Customer”.

L’Impresa  
il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**

Classificazione del documento: Consip Confidential

---